

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/633 DELLA COMMISSIONE****del 14 aprile 2021****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (in seguito denominato il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale relativa alla Cina»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 <sup>(2)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).
- (2) Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 <sup>(3)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina.
- (3) Nel gennaio 2015 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) 2015/84 <sup>(4)</sup>, dazi antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («l'inchiesta iniziale relativa all'Indonesia»).
- (4) Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 33,8 % e il 36,5 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, e ammontano al 39,7 % per le importazioni di tutte le altre società della Cina. Per quanto riguarda l'Indonesia, le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 7,2 % e il 13,3 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta iniziale relativa all'Indonesia e ammontano al 28,4 % per le importazioni di tutte le altre società dell'Indonesia.

**1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza**

- (5) In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza <sup>(5)</sup>, la Commissione ha ricevuto due domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

<sup>(5)</sup> Avvisi di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 165 del 14.5.2019, pagg. 4 e 5).

